

Società tra professionisti vietate per i fisioterapisti

La mancata istituzione dell'Ordine impedisce la costituzione in via esclusiva di STP

/ Gianpaolo VALENTE

Il Ministero dello Sviluppo economico, con il parere del 15 febbraio scorso n. [39343](#), ha rilasciato alcune interessanti indicazioni in ordine all'applicabilità ai fisioterapisti della disciplina delle **società tra professionisti** (STP), trattandosi di professione inclusa tra quelle sanitarie riabilitative dal DM 29 marzo 2001, poi richiamato dall'art. 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

Nel caso di specie, il quesito posto al MISE da un notaio evidenzia **due ordini di problemi**: uno di natura sostanziale, relativo all'ammissibilità di un'operazione di trasformazione in snc tra professionisti di una sas costituita da fisioterapisti, e uno di carattere formale circa le modalità di iscrizione nella relativa sezione speciale dell'Albo professionale riservata alle STP.

Il dubbio nasce non tanto dalla fattibilità della **trasformazione della sas** – peraltro confermata dall'Ufficio Studi del Consiglio nazionale del Notariato –, quanto dalla mancata istituzione ad oggi dell'Ordine professionale dei fisioterapisti, posto che l'ambito di applicazione della nuova disciplina recata dall'art. 10 della L. 183/2011 è delimitato alle "società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico".

Come sopra accennato, la professione di fisioterapista è stata espressamente inclusa tra le professioni sanitarie riabilitative dal DM 29 marzo 2001 e tale inclusione è stata poi ribadita dall'art. 1 della legge 1° febbraio 2006 n. 43, ma la delega al Governo per l'**istituzione** dei relativi **Ordini professionali** (tra cui quello dei fisioterapisti) prevista dall'art. 4 della richiamata L. 43/2006 non è mai stata attuata.

Di conseguenza, il MISE osserva che, sino al momento dell'**istituzione** tramite decreto legislativo dell'Ordine o Collegio dei fisioterapisti chiamato a tenere il relativo Albo, "non è consentita agli stessi la costituzione in via esclusiva di società professionisti".

Fisioterapisti soci per prestazioni tecniche o finalità di investimento

Possono, invece, essere ammessi nelle STP in qualità di soci come soggetti non professionisti, ma soltanto per prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento (c.d. "**soci di capitale**"), ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. b) della L. 183/2011.